



Introduzione alla progettazione del restauro dei beni artistici

La pubblicazione del “Tariffario professionale”, nasce dall’esigenza di tracciare validi criteri per una valutazione economica degli incarichi affidati al restauratore di beni culturali nell’ambito della progettazione.

Ambito nel quale, sempre di più, è coinvolta tale figura professionale, in particolare da quando la stessa normativa in materia di conservazione e tutela dei beni culturali ha recepito la necessità della presenza del restauratore qualificato non solo in sede operativa, ma anche in quella progettuale.

Vale la pena di ripercorrere le tappe fondamentali di questo iter normativo

Fin dal momento in cui i lavori sui beni culturali furono fatti rientrare, a torto o a ragione, nell’ambito più generale della disciplina dei lavori pubblici (la cosiddetta Legge Merloni n.109 del 1994) si avvertì l’esigenza di individuare delle disposizioni specifiche in materia.

Tuttavia il regolamento attuativo alla legge (D.P.R. n.°554 del 1999), per altro ancora in vigore, non fu indirizzato in tal senso e non si approfittò dell’occasione per normare il settore della tutela e della conservazione così profondamente di verso da quello dell’edilizia.

Nei testi citati il campo specifico di cui si occupa il restauratore è definito quale “Attività di Conservazione Restauro e Manutenzione di Beni Mobili e Superfici Decorate di Beni Architettonici”.

Nell’impianto originario della legge Merloni, la progettazione è declinata in tre livelli (preliminare-definitivo-esecutivo) ed assume un ruolo indubbiamente centrale, oltre che progressivo, nella gestione dei lavori.

Marginale rimane invece, almeno fino a tempi più recenti, il coinvolgimento del restauratore in questa fase ritenuta basilare dalla Legge.

Va considerato che la legge Merloni, pensata col metro di misura del mondo dell’edilizia, si innestò con difficoltà ed incongruenze nella gestione dei restauri, innescando, a partire dalla fine degli anni novanta del XX secolo, un processo di progressivo adeguamento del settore del restauro delle opere d’arte alle normative che regolano gli appalti pubblici.

Basti pensare che solo nel 1998 per la prima volta furono identificati come categorie separate gli interventi di restauro specialistico sulle opere d’arte (categoria denominata S2 e successivamente OS2) distinti dagli interventi sulle strutture dei monumenti (categoria OG2),¹ differenziazione successivamente recepita nei regolamenti della Merloni.²

¹ Si tratta del Decreto Ministeriale Lavori Pubblici 15 maggio 1998, n. 304: Regolamento concernente la nuova tabella delle categorie di iscrizione all’A.N.C. in attuazione dell’articolo 9, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109

² D.P.R. 34/2000 Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Nel D.P.R. è dichiarata la suddivisione in categorie di opere generali (individuate dall’acronimo OG) e specialistiche (individuate dall’acronimo OS).

Concernono i beni culturali le seguenti categorie:



Fortunatamente almeno in materia di qualificazione, dopo l'emanazione del regolamento generale di cui al D.P.R. n.°34 del 2000, con l'uscita del D.M. 294 del 2000, successivamente modificato dal D.M. 420 del 2001, furono individuati e definiti i requisiti speciali per la Categoria OS2, senza intervenire però in tema di progettazione, rimandando pertanto al succitato DPR 34/2000 la normativa di riferimento, obiettivamente inadeguata e insufficiente.

Con il D.M. 294/2000, che tenta per la prima volta di definire quali sono i requisiti che devono differenziare le imprese di restauro specialistico dalle imprese edili, fu necessario per il legislatore chiarire cosa intendesse per restauratore.

Il decreto indica due figure che devono essere presenti, in percentuali definite, nella composizione delle imprese di restauro specialistico: il "Restauratore di beni culturali" (necessario quale direttore tecnico dell'impresa di restauro qualificata in OS2) e il "Collaboratore restauratore di beni culturali".³

Con la cosiddetta Merloni *quater* (Legge n.166 del 2002) vengono finalmente introdotte numerose disposizioni relative ai lavori sui beni culturali. Tra tutte quelle che riconducono anche alla figura del restauratore di beni culturali, qualificato, le attività di progettazione, direzione dei lavori e più in generale ruoli e compiti non più soltanto meramente operativi⁴.

Con la Legge 166/2002 viene sancito che il "Restauratore di beni culturali" collabora in fase di direzione lavori anche per indirizzare correttamente l'affidamento alle ditte competenti. Il principio è rafforzato dal D.Lgs. 30/2004 dove viene posto l'obbligo, e non più la possibilità, per tutti i progetti di restauro di beni mobili e superfici di pregio artistico (OS2) di comprendere il restauratore nell'ufficio di direzione lavori:

"Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, l'ufficio di direzione del direttore dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di

OS 2: SUPERFICI DECORATE E BENI MOBILI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO Riguarda l'esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate di beni architettonici e di beni mobili di interesse storico artistico ed archeologico.

OS25 SCAVI ARCHEOLOGICI Riguarda gli scavi archeologici e attività strettamente connesse.

OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI. Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici elettrici telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

³Decreto Ministeriale 294/2000: Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici modificato poi dal D.M. 420/2001: Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, 3 agosto 2000, n. 294, concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici. Nel decreto sono individuate le figure di *Restauratore di beni culturali (art.7)* e di *Collaboratore restauratore di beni culturali. (Art8)*

⁴ Legge 166/2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n.109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici;



restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento".⁵

Al restauratore può anche essere affidata la direzione stessa dei lavori:

"... le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa."⁶

Il progetto preliminare è supportato da una *"scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore e finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e dell'intervento da realizzare".⁷*

La normativa in materia di beni culturali della Legge 166/2002, come detto, è ancor più definita nel D.Lgs. n.°30 del 2004, tanto da creare una legge di settore distinta rispetto a quella generale sui lavori pubblici.⁸

Il D.Lvo30/2004, che si pone in un processo, di progressiva modifica ed adattamento delle leggi sui lavori pubblici ad un ambito, quello dei beni culturali, del tutto peculiare, prevede, inoltre, un nuovo regolamento di qualificazione che disciplini *"...la definizione di nuove categorie... che tengano conto delle specificità dei settori..."⁹*

Quanto contenuto nel D.Lgs. 30/2004, viene infine recepito nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs.n.°163 del 2006, diventandone parte integrante in un capitolo specifico e definito (il Capo II del Titolo IV nonché l'art. 253, commi 29 e 30)

Per quanto riguarda la progettazione il D.Lvo 163/2006 e le sue successive modificazioni mantengono invariato l'impianto generale della legge quadro sui lavori pubblici.¹⁰ Riguardo la progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori è prescritta la *"verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori"*¹¹ ed è ribadita la declinazione in tre livelli:

" Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;...

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene

⁵ Art.6 comma 5

⁶ Art.6 comma 3

⁷ Art.16, comma 3

⁸ D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 30: Decreto di "Modificazioni alla disciplina degli appalti pubblici di lavori concernenti i beni culturali"

⁹ Art.5.

¹⁰ Si tratta del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce (Nuovo Codice degli Appalti o Codice De Lise);

¹¹ Art. 112.



tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo... Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari.¹²

Quando si tratta di categoria OS2 il ruolo del restauratore è insostituibile. Vengono infatti ribaditi i contenuti del D.Lgs. 30/2004, che possono riassumersi in: coinvolgimento del restauratore nell'attività di progettazione e nella direzione dei lavori; obbligo della scheda tecnica redatta e sottoscritta da restauratori di beni culturali; obbligo della presenza del restauratore come direttore operativo; possibilità di affidare a questa figura gli incarichi di progettazione, di direzione dei lavori, di supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento.¹³

Tuttavia, nonostante lo sforzo del legislatore nell'affrontare sempre più sistematicamente la disciplina speciale della tutela e della conservazione dei beni culturali, tarda ad uscire una disciplina regolamentare attuativa che ne definisca in modo particolareggiato ed esaustivo i contenuti, stabilendo regole ed obblighi finalmente specifici ed unici a livello nazionale¹⁴

E così se è vero che esiste una precisa normativa di riferimento, per quanto di difficile lettura, circa i requisiti necessari ed indispensabili per la qualifica di restauratore di beni culturali (ex art. 182 del nuovo Codice dei Beni Culturali di cui al D.Lgs. n.°42 del 2004 e s.m.i.)¹⁵ e che con l'emanazione

¹² Art. 93.

¹³ Art. 202 commi 1, 2, 3, 5.

¹⁴ A tale proposito si veda la lucida analisi della situazione di Pierfrancesco Ungari (Magistrato dei Tribunali Amministrativi Regionali e attuale Consulente dell'Ufficio Legislativo del MiBAC) in "Dalla normativa tecnica ai Capitolati", prefazione introduttiva al libro "Restauro dei dipinti murali, su tavola e tela – Linee Guida per la redazione dei Capitolati Speciali d'Appalto" – Edizione DEI - Roma 2007

¹⁵ In base in base alle modifiche apportate dal D.Lgs 24 Marzo 2006 n. 156 al D.Lgs n. 42 del 2004 e dal **D.Lgs. n. 62 del 26 marzo 2008 art 182** è restauratore di beni culturali:

In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:

a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006 ;

b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento,



dei decreti regolamentari previsti dai commi 7, 8 e 9 dell'ex art.29 del medesimo D.Lgs., si arriverà ad una definizione, ci si augura conclusiva, del nostro profilo professionale e della formazione, è altrettanto vero che troppi ritardi, vuoti e ambiguità, sussistono in materia di qualificazione delle imprese e più in generale di una normativa tecnica ufficiale di riferimento specifica per il settore, circa bandi di gara, procedure di aggiudicazione, capitolati, prezziari tariffari professionali etc...

Le norme stesse che riguardano la progettazione appaiono di grande novità, ma di complessa applicazione nel campo specifico dei restauri. Se da una parte gli sviluppi più avanzati delle metodologie nel settore diagnostico e della documentazione ribadiscono l'importanza della fase di progettazione degli interventi, va considerato che l'unicità stessa, che caratterizza il Bene Culturale, rende difficile la valutazione aprioristica degli aspetti tecnici, economici e tempistici necessari agli interventi.¹⁶

con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368

1-bis. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2008 :

a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006 ;

c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006 ;

d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006 ;

d-bis) colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 .

Ai fini della verifica dei requisiti

a) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo;

b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa lettere a) e d-bis) emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta [281] [282].

¹⁶ Tali considerazioni trovano anche riscontro in alcune modifiche apportate dal D.Lgs 11 settembre 2008 n. 152 (terzo decreto correttivo) al Codice Dei Contratti (D.Lgs 12 Aprile 2006 n. 163). Si tratta in particolare dell' Art. 203 comma 3-ter:



Inoltre va detto che la mancanza, a tutt'oggi, di una normalizzazione dei prezzi rende difficile e rischioso proprio il ruolo del progettista. Le singole amministrazioni, i singoli uffici dello stesso ministero applicano prezzi molto diversi. Il numero delle ore lavorative, il prezzo orario, il costo dei materiali, i criteri di misurazione cambiano in modo del tutto discrezionale, così che si ottengono, per interventi simili, prezzi del tutto diversi a seconda della regione, della provincia, della città, del singolo ufficio, del singolo geometra contabile, di chi approva la variante progettuale di turno.

In assenza di tali normative specifiche, si è cercato in passato di intervenire attraverso diverse iniziative di cui l'A.R.I., o come Associazione o nella persona di alcuni singoli soci, è sempre stata protagonista.

E così si ricorda tra tutte, la sua presenza ai lavori della Commissione NorMaL, la pubblicazione del Prezziario dei Beni Artistici e ancora la collaborazione con I.C.R. e O.P.D. alla stesura delle linee guida per la redazione dei Capitolati Speciali di Appalto (2).

Fondamentale in tal senso è da sempre l'accordo con la casa editrice DEI, che già nel 1995 ha permesso la pubblicazione del citato Prezziario.

Accordo che si è rivelato da subito assai prezioso e fondamentale per la nota professionalità della DEI, con cui ci si augura di poter presto avere altre occasioni di collaborazione, tanto importanti e indispensabili per il nostro lavoro.

“La progettazione esecutiva può essere omessa nelle seguenti ipotesi:

- a) per i lavori su beni mobili e superfici architettoniche decorate che non presentino complessità realizzative;*
- b) negli altri casi, qualora il responsabile del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, siano tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi; in tali casi, il responsabile del procedimento dispone che la progettazione esecutiva sia redatta in corso d'opera, per stralci successivi, sulla base dell'esperienza delle precedenti fasi di progettazione e di cantiere.”*